Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PERUGIA
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA (PG)

Iscrizione N: PG00567

Il Presidente della Sezione regionale dell'Umbria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 07/08/2018 registrata al numero di protocollo 4343/2018

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di **2999** tonnellate;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **17/09/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **1** classe **F** dell'impresa/Ente **CORIGLIANO S.N.C. DI CORIGLIANO ROCCO**;

non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade
non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Umbria in data **17/09/2018** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. **1313602** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **51.645,69** per le quantità annue complessivamente dichiarate di **2.999** tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente **CORIGLIANO S.N.C. DI CORIGLIANO ROCCO**.

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa / Ente
Denominazione: CORIGLIANO S.N.C. DI CORIGLIANO ROCCO
Con Sede a: TERNI (TR)
Indirizzo: VIA ZONA FIORI, 19/L
CAP: 05100
C. F.: 01287680555

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 – F

non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade
non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2.999** tonnellate annue

Inizio validità: 20/09/2018
Fine Validità: 20/09/2023

Responsabile/i tecnico/i:

CORIGLIANO ROCCO
codice fiscale: CRGRCC60S18L117H
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **AA93278**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3
Altezza Sponde: CM. 224
Copertura: TELONE
Ribaltamento: LATERALE

Targa: **AA97409**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 4
Altezza Sponde: CM. 270
Copertura: TELONE
Ribaltamento: POSTERIORE

Targa: **AC486ZW**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3
Note: FURGONE

Targa: **AE74399**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF20350**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3
Altezza Sponde: CM. 235
Copertura: TELONE

Ribaltamento: POSTERIORE

Targa: **CL377ER**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CX336DM**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **EC107KF**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: SCARRABILE

Targa: **EL319GR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
Note: SCARRABILE

Targa: **ES897TD**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **MI103154**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 4
Altezza Sponde: CM. 216
Copertura: TELONE
Ribaltamento: POSTERIORE

Targa: **PG56701**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3
Altezza Sponde: CM. 210
Copertura: TELONE

Targa: **PG56702**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3
Altezza Sponde: CM. 300
Copertura: TELONE

Targa: **PG56703**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 3,5
Altezza Sponde: CM. 220
Copertura: TELONE
Note: CON GRU

Targa: **PG56704**
Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER
Materiale Pareti: ACCIAIO
Spessore: MM. 4
Altezza Sponde: CM. 220
Copertura: TELONE
Note: CON GRU

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **AA93278**
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF20350**
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **EC107KF**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **PG56701**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **PG56702**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **PG56703**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **AC486ZW**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **AA97409**
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **MI103154**
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **EL319GR**
Tipo: AUTOCARRO

Targa: **PG56704**
Tipo: CASSONE - CONTAINER

Targa: **AE74399**
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[20.01.23*] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.40]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **CL377ER**
Tipo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CX336DM**
Tipo: TRATTORE STRADALE

Targa: **ES897TD**
Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PERUGIA, 20/09/2018

Il Segretario
- Dott.ssa Paola Meleti -

Il Presidente
- Ing. Giorgio Mencaroni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.159194 del 22/11/2001)